

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRESSANA BOTTARONE, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, BASTIDA PANCARANA, CASATISMA, ROBECCO PAVESE, LUNGAVILLA E MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PER UNA GESTIONE CONDIVISA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLE SUE VARIE FASI

L'anno duemilasette, il giorno ~~ventiquattro~~ del mese di ~~ottobre~~, presso il Municipio di Bressana Bottarone, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

Il Comune di Bressana Bottarone, **abitanti 3400** al 31.12.2006, (c.f. 00447770181) – Capo Convenzione – rappresentato dal Sindaco pro-tempore LATELLA EDDY legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità

E

Il Comune di Castelletto di Branduzzo, **abitanti 1054** al 31.12.2006, (c.f. 00485410187) – Comune Convenzionato – rappresentato dal Sindaco pro-tempore DEL BO' STEFANO legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità

E


Il Comune di Bastida Pancarana, **abitanti 988** al 31.12.2006, (c.f. 86001910180) – Comune Convenzionato – rappresentato dal Sindaco pro-tempore CALCANTE DAVIDE legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità

E

Il Comune di Casatisma, **abitanti 835** al 31.12.2006, (c.f. 00473900181) – Comune Convenzionato – rappresentato dal Sindaco pro-tempore CASTAGNOLA VITTORIO legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità

E

Il Comune di Robecco Pavese, **abitanti 551** al 31.12.2006, (c.f. 00471900183) – Comune Convenzionato – rappresentato dal Sindaco pro-tempore BIANCHI PIER LUIGI legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità


Vittorio Castagnola
Davide Calcante
Alfonso del Bi
Pier Luigi Bianchi

1) Ogni singolo comune sceglierà il proprio professionista per la stesura del PGT.

I professionisti incaricati dai singoli enti dovranno coordinarsi al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 7 - OBBLIGHI

1) Ogni singolo Comune facente parte della Convenzione si ritiene impegnato a mettere a disposizione, entro un congruo termine, tutta la documentazione necessaria per lo sviluppo del PGT (es. aggiornamento aerofotogrammetrico e aggiornamento componente geologica, idrogeologica e sismica).

2) Ogni singolo ente si impegna ad inserire nei disciplinari d'incarico il termine ultimo della presentazione del PGT, concordandolo con gli altri enti convenzionati, e ciò al fine di consentire un lavoro di redazione dei singoli strumenti urbanistici in tempi non dissimili tra loro.

I comuni convenzionati si impegnano ad assumere gli oneri finanziari dati dalla differenza tra la spesa relativa alle competenze professionali del proprio PGT e del proprio eventuale contributo regionale erogato.

Art. 8 - QUOTE


1) Ogni singolo ente parteciperà finanziariamente alla spese di funzionamento della Convenzione, comprensive della fase preparatoria e di pubblicazione, secondo le quote di seguito stabilite in funzione della popolazione:

- Bressana Bottarone	(ab. 3400)	31.44%
- Castelletto di Branduzzo,	(ab. 1050)	9.71%
- Bastida Pancarana	(ab. 988)	9.14 %
- Casatisma	(ab . 835)	7.72%
- Robecco Pavese	(ab. 551)	5.10%
- Lungavilla	(ab. 2275)	21.12%
- Montebello della Battaglia	(ab. 1714)	15.85%

Art. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1) La Convenzione decorre dal primo giorno successivo a quello della sua sottoscrizione per una durata complessiva di tre anni.

2) Nel caso in cui i comuni facciano richiesta di contributi, di cui all'art. 2, l'eventuale intenzione di recedere dalla presente convenzione, dovrà essere esercitata prima dell'accettazione del contributo. La rinuncia al contributo assegnato, quale che ne sia la causa, comporterà l'obbligo


Alfo Albi
Giacinto
Vittorio Colantuoni
Giovanni Colantuoni

E

Il Comune di Lungavilla, **abitanti 2275** al 31.12.2006, (c.f. 00485240188) – Comune Convenzionato – rappresentato dal Sindaco pro-tempore TIZZONI MARTINO legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità

E

Il Comune di Montebello della Battaglia, **abitanti 1714** al 31.12.2006, (c.f. 00273900183) – Comune Convenzionato – rappresentato dal Sindaco pro-tempore MARCHETTI FABRIZIO legale rappresentante dell'ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune, che in questo atto rappresenta nella sua predetta qualità

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia all'art. 13 comma 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 nr 12 prevede che "[...] i comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori [...]";


- la Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/5126 del 18 luglio 2007 ha emanato i criteri per le misure di sostegno finanziario agli enti locali in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, nr 12 "Legge per il Governo del Territorio" considerando l'importanza di "[...] valorizzare ed ottimizzare la costituzione e l'organizzazione di un sistema omogeneo di conoscenze e di servizi, creando sinergie che possono produrre una migliore qualità dei piani, oltre che considerevoli risparmi economici dei costi di realizzazione [...]";

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - OGGETTO

1) E' costituita tra i Comuni di Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Bastida Pancarana, Casatisma, Robecco Pavese, Lungavilla e Montebello della Battaglia una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, al fine di predisporre gli strumenti urbanistici comunali estesi alla totalità dei comuni interessati, ricercando nella redazione del Piano di Governo del Territorio obiettivi, finalità e regole comuni.


The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a signature that is mostly illegible, followed by 'Alfredo B...', 'Maurilio', 'Vittorio Colqu...', and 'Giulio Colqu...'. There are also some initials and a date '2007' visible.

Art.2 - FINALITA'

1) La convenzione si costituisce per sviluppare una gestione condivisa del piano di governo del territorio ai sensi della L.R. n 12/05 nelle sue varie fasi e in particolare:

- Definizione di strategie ed obiettivi
- Informazioni ai cittadini
- Valutazione ambientale e relative consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale
- Redazione del Piano dei Servizi
- Integrazione delle aree agricole
- Traduzione in forma digitale degli atti di piano e relativa gestione
- Realizzazione e gestione del sistema delle conoscenze

Gli enti aderenti potranno proporre l'approfondimento dei contenuti di cui sopra, mediante la predisposizione di specifiche relazioni anche al fine di richiedere contributi.

2) Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:


- il miglioramento della qualità dei servizi attraverso una visione sovracomunale del territorio
- l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche-finanziarie
- la progettazione di una strategia unitaria di sviluppo
- la completa conoscenza del territorio sia dal punto di vista insediativo sia dal punto di vista infrastrutturale ed ambientale
- l'approfondimento di tematiche ambientali sia nell'ambito locale sia nell'ambito sovracomunale

3) E' intenzione degli Enti facenti parte la convenzione partecipare a bandi previsti da enti sovracomunali, quali Regioni, Provincia, ecc.; a partire dal bando previsto dalla D.G.R. n. 8/5126 del 18 luglio 2007, l'allegato A "Criteri in ordine alla presentazione delle domande e per l'assegnazione ed erogazione dei contributi regionali per la formazione dei piani di governo del territorio e strumenti di programmazione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n.12".

4) Gli enti aderenti sono pronti a condividere la presente convenzione con altri enti eventualmente interessati, qualora tale adesione non pregiudichi il progetto in corso.

5) Gli enti potranno individuare ulteriori contenuti che andranno condivisi tra gli stessi, od eventualmente con altri enti interessati.

Art.3 - INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE CAPOFILA


Il fero del B. *Alba* *Nittaro* *Cortina* *Castel* *Alba*

1) Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei rapporti con gli enti preposti gli enti convenzionati individuano quale ente capofila il Comune di Bressana Bottarone.

Il comune capo convenzione provvederà, anche in nome e per conto degli altri comuni convenzionati, alla presentazione alla Regione Lombardia della documentazione prevista per l'erogazione del contributo in base alla deliberazione di giunta regionale n. 8/5126 del 18 luglio 2007, ivi compresa la riscossione delle somme erogate e la sua ripartizione fra i comuni, salva diversa determinazione in merito alle modalità di erogazione dei contributi da parte della Regione.

Art.4 - FORME DI CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO

1) Si costituisce la conferenza dei sindaci, quale organo collegiale deputato, sia a garantire la consultazione tra gli enti convenzionati, sia a verificare la corretta esecuzione della presente convenzione.

2) Si costituisce inoltre un tavolo tecnico di coordinamento tra i professionisti incaricati e i responsabili di servizio tecnico dei Comuni facenti parte della presente convenzione secondo le seguenti finalità:

- raccolta delle informazioni relative al quadro iniziale delle conoscenze;
- coordinamento dei professionisti incaricati;
- identificazione degli obiettivi comuni nella gestione del territorio;
- individuazione delle tempistiche di avanzamento;
- gestione dei rapporti con le commissioni urbanistiche/edilizie/ambientali in merito alla realizzazione delle parti in comune attraverso l'organizzazione di incontri informativi;
- gestione rapporti con la Regione /Provincia;
- gestione della pubblicazione del prodotto finito

3) Il comune capofila ha la responsabilità di convocare sia la conferenza dei sindaci sia il tavolo tecnico su sua iniziativa o su richiesta di uno degli enti convenzionati.

Art.5 - SEDE

1) Gli enti convenzionati individuano quale sede il municipio di Bressana Bottarone.

2) Le adunanze degli organi descritti all'art. 4 (Conferenza dei Sindaci e tavolo tecnico) possono avvenire indifferentemente presso una qualunque sede dei Comuni associati, privilegiando il criterio della rotazione.

Art. 6 - SCELTA DEI PROFESSIONISTI


Il fero del B.
Macedee
Vittorio Corti
Daniela Coleante



per il Comune rinunciatario, ad indennizzare gli altri comuni convenzionati per la mancata assegnazione dei fondi regionali. La misura dell' indennizzo sarà determinata in sede di conferenza dei Sindaci di cui all'art. 4.



3) Il recesso dalla Convenzione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.



ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE



Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i comuni sottoscrittori in ordine all'applicazione della presente convenzione saranno rimesse alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 4 della presente convenzione



Letto, sottoscritto ed approvato.



Il Sindaco di Bressana Bottarone  

Il Sindaco di Castelletto di Branduzzo  

Il Sindaco di Bastida Pancarana  

Il Sindaco di Casatisma  

Il Sindaco di Robecco Pavese  

Il Sindaco di Lungavilla  

Il Sindaco di Montebello della Battaglia 